



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE
DI LAZIO

SEZIONE 6

riunita con l'intervento dei Signori:

- | | | | |
|--------------------------|--------------|---------|------------|
| <input type="checkbox"/> | PANZANI | LUCIANO | Presidente |
| <input type="checkbox"/> | PETITTI | STEFANO | Relatore |
| <input type="checkbox"/> | FRANCAVIGLIA | ROSA | Giudice |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |
| <input type="checkbox"/> | | | |

ha emesso la seguente

SENTENZA

- sull'appello n. 4607/2017
depositato il 09/05/2017

- avverso la pronuncia sentenza n. 23611/2016 Sez:39 emessa dalla Commissione
Tributaria Provinciale di ROMA
contro:
AG.ENTRATE - RISCOSSIONE - ROMA

difeso da:
PURI PAOLO
VIA XXIV MAGGIO N. 43 00100 ROMA

contro:
VL S.R.L.

difeso da:
DOTT.Ri

proposto dall'appellante:
AG. ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ROMA 3

Atti impugnati:
CARTELLA DI PAGAMENTO n° X

IRPEF-ALTRO 2010

SEZIONE

N° 6

REG.GENERALE

N° 4607/2017

UDIENZA DEL

11/06/2018 ore 10:00

N°

147/6/20

PRONUNCIATA IL:

11/6/18

DEPOSITATA IN
SEGRETARIA IL

10/1/2020

Il Segretario

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

VL s.r.l. impugnava la cartella di pagamento n. X dell'importo di euro 351.711,84, notificata il 9 aprile 2014, relativa alla liquidazione ex art. 36 *bis* d.P.R. n. 600 del 1973 della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2010.

La ricorrente deduceva la nullità della notificazione della cartella, alcuni vizi formali della cartella stessa, nonché la infondatezza nel merito della pretesa impositiva.

Nella resistenza di Equitalia e dell'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale III di Roma, l'adita CTP di Roma, con sentenza n. 23611/2016, disatteso il motivo concernente la nullità della notificazione, ha accolto il ricorso, ritenendo sussistente il denunciato difetto di motivazione della cartella, per non essersi questa limitata a liquidare le somme dovute, correggendo gli eventuali errori materiali o di calcolo commessi dalla dichiarante, e per aver essa viceversa fatto immotivato malgoverno della speciale normativa introdotta dall'art. 28 (*recte* art. 33, comma 28) l. n. 183 del 2011, che ha previsto particolari benefici fiscali a favore dei soggetti residenti nel territorio della provincia di L'Aquila, colpiti dal terremoto del 6 aprile 2009, *ratione temporis* applicabili.

In particolare, la CTP ha osservato che tale ultima questione era stata espressamente dedotta dalla ricorrente, la quale aveva evidenziato che, in applicazione della citata disposizione, non solo l'ammontare dovuto era ridotto al 40% e pagabile in 120 rate mensili, ma non erano dovuti interessi, sanzioni e oneri accessori: questione sulla quale, tuttavia, alcuna risposta era stata data dal concessionario per la riscossione e dall'Agenzia delle entrate, con conseguente applicazione del principio di non contestazione di cui all'art. 115 cod. proc. civ.

La CTP ha evidenziato inoltre che una corretta interpretazione delle disposizioni di cui all'art. 29 d.l. n. 78 del 2010, coerente con il dettato costituzionale e rispettosa dei principi comunitari, richiede una compiuta motivazione dell'atto impositivo, che dia in particolare conto di tutti gli elementi indicati nel citato articolo e nell'art. 42 d.P.R. n. 600 del 1973, con l'enunciazione dell'*iter* utilizzato per la determinazione dell'*an* e del *quantum* dovuto.

Per la riforma di questa sentenza, l'Agenzia delle entrate, Direzione provinciale III di Roma, ha proposto appello; ha resistito VL s.r.l. con atto di controdeduzioni. Anche Agenzia delle entrate - Riscossione ha depositato atto di controdeduzioni.

All'udienza dell'11 giugno 2018 la causa è stata discussa ed è passata in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di gravame denuncia nullità della sentenza per violazione e falsa applicazione dell'art. 36 *bis* d.P.R. n. 600 del 1973, assumendo l'Agenzia appellante di avere proceduto all'iscrizione a ruolo per effetto di un controllo della dichiarazione mantenutosi nei limiti della verifica cartolare prevista dalla norma.

Col secondo motivo, correlato al primo, l'Agenzia appellante deduce che il recupero era doveroso per effetto della disciplina europea in materia di aiuti di Stato, non potendo VL s.r.l. avvalersi delle agevolazioni post-sismiche oltre la soglia *de minimis*.

2. La disposizione dell'art. 36 *bis* d.P.R. n. 600 del 1973 ha carattere eccezionale e non può quindi essere estesa ad ipotesi diverse da quella tassativa del controllo meramente formale, sicché l'amministrazione non può utilizzare lo strumento semplificato previsto dalla norma ove sia necessario risolvere questioni interpretative, concernenti imponibilità, deducibilità o applicabilità di agevolazioni (Cass. 17 marzo 2000, n. 3119).

Qualora l'errore non sia rilevabile *ictu oculi* dal semplice riscontro cartolare della dichiarazione del contribuente, e sia invece necessaria un'indagine sulla documentazione o un'interpretazione della norma, l'amministrazione finanziaria non può procedere direttamente ad iscrizione a ruolo, ma deve emettere motivato avviso di accertamento, il quale soltanto è idoneo a rendere edotto il contribuente del processo logico-giuridico seguito nella rettifica dell'imponibile, onde consentirgli un'adeguata difesa (Cass. 29 febbraio 2008, n. 5460; Cass. 30 novembre 2012, n. 21349).

3. Nel caso di specie, dalle stesse deduzioni dell'Agenzia appellante si desume che la ripresa tributaria presupponeva una determinata interpretazione circa i limiti di godimento dei benefici fiscali post-sismici in relazione alla natura imprenditoriale del beneficiario e all'osservanza della soglia *de minimis*.

Di questi essenziali profili della pretesa impositiva la cartella di pagamento tace, con vizio palese di carenza motivazionale, essendo stata emessa all'esito di una procedura accelerata non consentita dalla legge, poiché eccedente i limiti formali del controllo cartolare.

4. L'appello è infondato e deve essere respinto.

Le spese del grado possono essere compensate.

Poiché l'impugnazione respinta proviene da ente ammesso alla prenotazione a debito, non vi è luogo al raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 *quater*, d.P.R. n. 115 del 2002 (Cass. 14 marzo 2014, n. 5955; Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PER QUESTI MOTIVI

La Commissione Tributaria Regionale di Roma – Sezione n. 6 rigetta l'appello e compensa le spese.

Roma 11 giugno 2018

Il Relatore



Il Presidente

